

Segnalo la sentenza della S.C. penale, camera di consiglio 19.10.2006, n n. sentenza 1016, reg. generale n. 20207/06 che ha stabilito che la realizzazione di un soppalco implicando aumento di superfice utile, è sempre ristrutturazione edilizia da eseguirsi o con permesso di costruire o con DIA sostitutiva ex art. 22.

In mancanza, si ha abuso penalmente rilevante, con quel che potrebbe seguirne per noi sul piano civilistico (ricevibilità dell'atto): ergo, se è (come pare essere per la S.C.) ristrutturazione "maggiore", la mancanza almeno di una DIA rende il bene incommerciabile.

A.G.